

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO n. 1697 del 31/8/2021**

Revoca del Decreto Commissariale n. 1322 del 28/07/2020 e approvazione del nuovo "Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione"*

Pag. 1 a 6

civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all'art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n.

2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17

giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 558 del 12 luglio 2013 con il quale tra l'altro, è stato approvato a parziale modifica, il D. C. n. 222/2012 relativo al regolamento di ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del Codice in conformità all'art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010 nel caso di nomina del citato Gruppo Tecnico di verifica;

Visto il Decreto Commissariale n. 206 03/02/2020 con il quale è stato revocato il D.C. n. 558/2013 e contestualmente si è preso atto del Decreto Commissariale n.965 del 12/10/2018, della Disposizione n. 25 del 10 dicembre 2018, e del Decreto Commissariale 1682 del 21/11/2019, relativi rispettivamente all'approvazione del Regolamento di ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del Codice e di rimodulazione della Struttura tecnico-organizzativa dedicata alle attività di verifica della progettazione dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1322 del 28/07/2020 recante *“Revoca Decreto Commissariale n. 558 del 12 luglio 2013 e contestuale presa d’atto del Decreto Commissariale n.965 del 12/10/2018, Disposizione n. 25 del 10 dicembre 2018, Decreto Commissariale 1682 del 21/11/2019, relativi rispettivamente all’approvazione del Regolamento di ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell’art. 92 del Codice e di rimodulazione della Struttura tecnico-organizzativa dedicata alle attività di verifica della progettazione dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana”* e relativi allegati;
- Considerato** che per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021, è necessario adottare apposito regolamento ai sensi dell’articolo 113 del medesimo codice;
- Visto** l’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici che destina a un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse a valere sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l’art. 113 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che ripartisce l’80% del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- Visto** l’art. 113 comma 4 del Codice dei contratti pubblici che destina il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- Ritenuto** di definire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui l’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, anche alla luce della legge 120/2020 sopra citata;
- Visto** il decreto n. 1322 del 28/07/2020 con cui si dava attuazione al *“Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie concesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dall’art.76 del D.Lgs.19 Aprile 2017, n.56 e dell’art.1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.32/2019 recante “disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito con L.n.55 del 14/06/2019 finalizzato all’incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all’organigramma dell’Ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n.116/2014 e n.164/2014”*;
- Visto** il nuovo *“Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici d.lgs. N. 50/2016, finalizzato all’incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all’Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che è parte integrante del presente Decreto Commissariale.*

Tutto ciò visto e considerato,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' revocato il decreto n. 1322 del 28/07/2020 con cui si dava attuazione al "Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie concesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'organigramma dell'Ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n.116/2014 e n.164/2014".

Articolo 3

È approvato il nuovo "Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

Il Regolamento di cui all'articolo 3 trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice D. Lgs. n. 50/2016, anche se antecedenti all'approvazione del Regolamento oggetto del presente decreto, a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

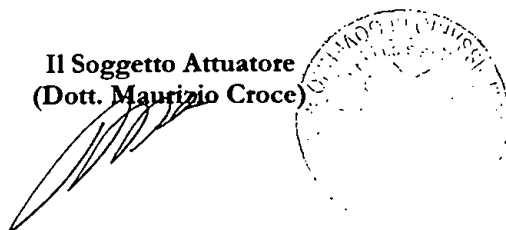
Articolo 5

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati a tutti i soggetti di cui si avvale il Commissario di Governo – Soggetto Attuatore.

Articolo 6

Il presente Decreto sarà notificato a tutto il personale in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), anche ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



Allegati:

- ✓ *Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**COMMISSARIO DI GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità.....	2
Art. 2 - Costituzione del fondo per funzioni tecniche	2
Art. 3 - Campo di applicazione	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi	3
Art. 5 - Previsione e ripartizione dell'incentivo	4
Art. 6 - Riduzione dell'incentivo, penalità	5
Art. 7 - Corresponsione dell'incentivo	6
Art. 8 - Sostituzione delle figure professionali tecniche ed amministrative	7
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali	7



Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni (di seguito denominato "Codice") e trova applicazione nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture per i quali prestano attività i dipendenti dell'Amministrazione pubblica che espletano attività per conto dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.
2. L'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice è finalizzata alla valorizzazione del personale, all'incremento della produttività e al contenimento dei costi dell'Ufficio.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 10. (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura) della Legge 11 agosto 2014, n. 116, si specifica che: *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione, n.g. di Commissario di Governo, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, ..."*
4. Il presente Regolamento si applica al personale interno in servizio presso questo Ufficio del Commissario di Governo, nonché in analogia a quanto indicato nella FAQ del 19/02/2021 pubblicata sul portale ANAC, anche ai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte del organigramma, nonché presso le Strutture e le Amministrazioni di cui il Commissario si avvale ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 116/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii., che sia espressamente incaricato, con riferimento allo specifico intervento, con provvedimento del Commissario di Governo o del Soggetto Attuatore.

Art. 2 - Costituzione del fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, l'Ufficio del Commissario di Governo costituisce apposito fondo, da inserire nel quadro economico dell'intervento, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al fine di incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale incaricato delle attività di:

- verifica preventiva del progetto;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- stipula contratto;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
- Collaudo tecnico-amministrativo ovvero l'incaricato della verifica di conformità;
- Collaudo statico.

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, la percentuale massima di cui al comma 1 è graduata, in ragione dell'entità dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, come segue:

- a) 2,00% per importi a base di gara sino ad € 5.000.000;
- b) 1,90% per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- c) 1,80% per importi superiori ad € 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,70% per importi superiori ad euro 25.000.000.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei commi precedenti è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri di cui al presente Regolamento, tra il RUP e i soggetti

che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma precedente nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti ai soggetti che svolgono le attività indicate al comma 4 dell'art.1.

2. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti di lavori, forniture e servizi sono approvati nelle relative fasi di progettazione, e nella fase di esecuzione dei lavori a seguito di collaudo tecnico amministrativo /CRE, fatto salvo quanto indicato all'art. 7, comma 3.

3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, nonché i contratti di forniture e servizi di importo non inferiore a 40.000 euro.

4. Le attività di cui al presente regolamento potranno essere svolte dal personale interno all'Amministrazione pubblica, nonché come sopra richiamato, dai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte dell'organigramma.

5. Il personale con qualifica dirigenziale non ha diritto agli incentivi di cui al presente Regolamento (art. 113 comma 3, ultimo periodo, del Codice).

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi e/o delle funzioni tecniche a cui sono destinati gli incentivi sono effettuati con provvedimento del Soggetto Attuatore, sulla base delle capacità del personale, dei titoli professionali necessari, della specializzazione ed esperienza personale acquisita.

2. Il Soggetto Attuatore può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, contestualmente definendo la quota dell'incentivo maturato a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto fino alla data del medesimo provvedimento, previo, comunque, accertamento positivo delle attività svolte.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, per il singolo appalto di lavori, forniture o servizi:

- a) il RUP;
- b) il/i supporto/i al RUP, eventualmente anche con funzioni di Segretario di gara;
- c) i verificatori del progetto ex art. 26 del Codice;
- d) i soggetti che predispongono e controllano le procedure di gara (ufficio gare della stazione appaltante);
- e) il Direttore dei Lavori (DL) ovvero il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Direttore Lavori delle indagini geognostiche;
- f) il Collaudatore tecnico-amministrativo ovvero l'incaricato della verifica di conformità;
- g) il Collaudo statico;
- h) i collaboratori tecnici al DL/DEC (Direttori Operativi, Ispettori di cantiere, Direttore Operativo Geologo ...);
- i) i collaboratori amministrativi;
- j) l'Ufficiale Rogante.

4. Il RUP è nominato in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 31 del Codice e dalle apposite Linee guida emanate in materia dall'ANAC. Tuttavia, stante le Linee Guida n. 3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento - in analogia a quanto indicato nella FAQ del 19/02/2021 pubblicata sul portale ANAC ("...omissis...Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l'incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di

svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l'unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l'applicazione della deroga ivi prevista.”– laddove sussistano le predette motivazioni nonché i relativi requisiti professionali, anche per motivo di risparmio di spesa, l'incarico di RUP potrà essere conferito anche ai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte dell'organigramma. Quanto sopra, al fine di accelerare l'attuazione della enorme mole di appalti pubblici in capo a questa Struttura.

5. Il conferimento dell'incarico di verifica preventiva del progetto avviene in conformità all'art. 26, comma 6, del Codice. Tuttavia, qualora sussistano le motivazioni nonché i relativi requisiti professionali di cui al precedente punto 4, in analogia a quanto rappresentato nella FAQ del 19/02/2021 pubblicata sul portale ANAC, il conferimento dell'incarico potrà essere conferito anche ai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte dell'organigramma. Quanto sopra, al fine di agevolare le attività di verifica dei progetti in capo a questa Stazione appaltante.

Art. 5 - Previsione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, è calcolato sugli importi dei lavori, servizi e forniture di progetto, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e non è soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

2. Le somme per incentivi da ripartire, previste nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, sono pari all'80% degli importi di cui al comma 1.

3. Il fondo è riferito all'importo dei lavori, servizi e forniture di progetto, compreso il maggiore importo lordo derivante dell'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.

4. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano generate da errori ed omissioni progettuali, viene liquidata ai soggetti coinvolti, con esclusione dell'attività di progettazione, applicando al maggior importo lordo le aliquote previste fino all'affidamento del contratto. Per la fase di esecuzione del contratto e di collaudo si fa riferimento a quanto indicato al comma 3.

5. La ripartizione dell'incentivo è operata dal RUP, secondo le percentuali di seguito definite che tengono conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti incaricati e della complessità delle attività affidate.

6. L'incentivo viene ripartito secondo le seguenti percentuali:

Ruolo	Percentuale
a) Responsabile Unico del Procedimento	25%
b) Struttura di supporto al RUP (di cui il 12% per le funzioni di Segretario di gara e il 8% per le funzioni di Supporto al RUP)	20%
c) Verificatori del progetto	12%
d) Predisposizione e controllo procedure di gara	3%
e) Direttore dei lavori/delle indagini, DEC e CSE	23%
f) Collaudatore tecnico-amministrativo/Verifica di Conformità	5%
g) Collaudatore statico	7%
h) Collaboratori tecnici al DL/DEC (Direttori Operativi, Ispettori di cantiere, Direttore Operativo geologo...)	3,0%
i) Collaboratori amministrativi a supporto del RUP	1%
j) Ufficiale Rogante	1%
Totale	100%

7. Gli incaricati delle funzioni di RUP e supporto RUP, seguendo tutto l'iter di attuazione dell'intervento avranno diritto alla corresponsione dei relativi incentivi secondo le seguenti fasi:

- fase di approvazione della progettazione che sarà posta a base di gara: 40%;
- fase di pubblicazione bando di gara o invio lettere di invito per l'affidamento del contratto: 10%;
- fase di esecuzione del contratto: 40% in ragione dell'avanzamento del contratto;
- fase di collaudo: 10% ad approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità;

8. Qualora la verifica del progetto sia effettuata dal RUP in via sostitutiva, per effetto dell'ex art. 10 della legge 116/2014, in quanto l'importo dei lavori risulta essere sotto la soglia comunitaria di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18/12/2017, anche con l'ausilio della relativa struttura di supporto, questi hanno diritto al 100% della percentuale di cui alla lettera c) della superiore tabella, suddivisa pro-quota.

9. Nell'ambito della struttura di supporto al RUP, il compenso per la funzione di Segretario di gara (12%) è corrisposto solo quando egli è espressamente incaricato dal Soggetto Attuatore. Al Supporto al RUP, che non svolge anche le funzioni di Segretario di gara, è destinata la percentuale del 8%.

10. I corrispettivi Supporto al RUP (8%) di cui alla lettera b) e delle figure professionali di collaborazione di cui alla lettera i), nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alla corrispondente figura professionale di cui alla lettera a).

11. Alla figura professionale di Direttore dei Lavori delle Indagini, con riferimento alla superiore tabella di ripartizione, spetteranno se maturate le competenze di cui alle aliquote indicate alle lettere e) e f) correlate all'importo dei lavori delle indagini, da reperire nell'ambito del QTE del progetto delle indagini.

12. Per l'attività di CSE, con riferimento alla superiore tabella di ripartizione, spetterà parte della percentuale di cui alla lettera e) nella misura pari al 7%. Se tale attività non sarà svolta, tale percentuale sarà attribuita al Direttore dei Lavori.

13. Per l'attività di verifica svolta dall'apposita Struttura tecnica-organizzativa o da commissioni tecniche, è riconosciuta in capo al Coordinatore del gruppo di verifica o al soggetto relatore una maggiorazione del 10% rispetto agli altri componenti la commissione tecnica di verifica.

14. I corrispettivi delle figure professionali di collaborazione di cui alle lettere h), nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alla corrispondente figura professionale di cui alle lettere e).

15. La fase di cui alla lettera d) della superiore tabella è suddivisa nelle seguenti sotto-fasi e aliquote di pertinenza: predisposizione atti di gara: aliquota 0,55; verifica dei requisiti fino ad aggiudicazione appalto: aliquota 0,45.

16. La fase di cui alla lettera j) *Ufficiale Rogante* maturerà alla registrazione del contratto.

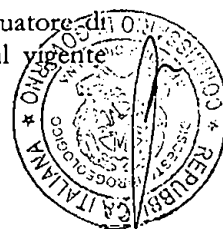
17. In tutti i casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione o dal certificato di verifica di conformità emesso dal DL/DL indagini geognostiche o dal DEC, a quest'ultimi spetta l'aliquota prevista per il collaudo tecnico-amministrativo.

18. I corrispettivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione pubblica o dai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte dell'organigramma, per conto di questo Ufficio del Commissario di Governo, in quanto conferiti a professionisti esterni, costituiscono economia d'appalto.

19. Nel caso in cui non è necessario ricorrere al collaudo statico, la relativa percentuale viene ripartita al personale interno incaricato del collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità.

Art. 6 - Riduzione dell'incentivo, penalità

1. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga gli obblighi assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione degli incentivi relativamente all'intervento affidatogli, fermo restando la facoltà del Commissario di Governo o del Soggetto Attuatore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.



2. Qualora il tempo effettivo di esecuzione del contratto superi il tempo previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'incentivo correlato all'esecuzione del contratto viene proporzionalmente ridotto, fino a un massimo del 10%, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca degli incarichi.
3. Qualora il tempo effettivo di effettuazione del collaudo superi il tempo previsto nel capitolato speciale d'appalto o, in assenza, quello previsto dalla normativa vigente, l'incentivo del collaudatore viene proporzionalmente ridotto, fino a un massimo del 10%, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico. La riduzione non si applica quando il maggiore tempo non è imputabile al collaudatore.
4. Non incidono ai fini della riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti a varianti in corso d'opera approvate, a proroghe e sospensioni previste dalla normativa vigente nonché nei casi di colpa dell'appaltatore.
5. Non incidono ai fini della riduzione dell'incentivo i maggiori costi conseguenti a varianti in corso d'opera approvate, con esclusione a quelle dovute ad errore progettuale.
6. L'importo massimo delle penali non può superare, per ogni singolo incarico, il 10% dell'incentivo previsto.

Art. 7 - Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Soggetto Attuatore su proposta del RUP in conformità alle percentuali indicate all'art. 5, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli atti e degli elaborati presentati. Nel giudizio di accertamento positivo rientra il rispetto dei tempi assegnati.

2. L'incentivo può essere liquidato:

- al RUP e all'eventuale struttura di supporto e collaboratori a decorrere dall'approvazione del progetto tenendo conto delle seguenti percentuali di avanzamento: 10% progetto preliminare o di fattibilità tecnico-economica; 20% progetto definitivo; 10% progetto esecutivo; 10% pubblicazione atti di gara della seguente ripartizione: ripartizione di cui al comma 7 dell'art. 5.

Resta fermo per le successive fasi quanto previsto al comma 7 dell'art. 5 del presente Regolamento;

- al supporto al RUP per la funzione di Segretario di gara dopo che l'approvazione dei lavori/servizi è diventata efficace;
- al gruppo tecnico di verifica dopo che il progetto verificato è oggetto di approvazione in linea tecnica del RUP;
- al DL/DL indagini o al DEC e relativi collaboratori (tra cui Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere) in ragione degli stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 90%; il restante 10% è liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;
- al collaudatore tecnico-amministrativo dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;
- al collaudatore statico dopo il deposito del certificato di collaudo statico al Genio Civile territorialmente competente;
- all'ufficiale rogante nella misura del 100% della quota spettante a seguito registrazione del contratto;

3. Qualora il Commissario di Governo non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale incaricato per le attività effettivamente e regolarmente svolte e completate.

4. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'articolo 2.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo soggetto, anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dello stesso, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 - Sostituzione delle figure professionali tecniche ed amministrative

1. Il RUP può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'incarico;
- b) revoca dell'incarico per disposizione del Commissario di Governo o del Soggetto Attuatore.

In tali casi il RUP ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal RUP subentrante.

2. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative incaricate.

3. Intervenuta la sostituzione del RUP, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse alla fase direttamente espletata.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice e alle disposizioni vigenti in materia.

